

Protezione Legale

PERIODICO DI INFORMAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA



Protezione Legale è disponibile anche in www.arag.it in formato PDF - Anno IV - n.11 - Luglio 2002

Luci e ombre del mercato assicurativo 2001

La TG non accelera, ARAG è sempre prima

Come ogni anno, l'ISVAP ha diffuso i dati relativi ai premi lordi contabilizzati nell'esercizio 2001 nei rami vita e danni dalle imprese di assicurazione operanti in Italia (Circ. ISVAP n.479 del 30.05.2002). La prima indicazione positiva riguarda il mercato nel suo complesso: rispetto al 2000 è cresciuto del 12,7% (9,8% in termini reali).

era stato del 7,5%, mentre nel 1999 era stato del 12,6%). Per quanto riguarda la ripartizione della raccolta premi nei rami danni per canale distributivo, è da segnalare la crescita dei brokers che nel 2001 hanno eroso un punto percentuale alle agenzie con mandato (87,3%) raggiungendo quota 7,4%.

In questo numero


- Luci e ombre del mercato assicurativo 2001
- L'operaio ferito chiede i danni
- Focus
- Non solo risarcimenti ma soprattutto prevenzione
- Imprenditore sotto accusa
- Vacanze in auto davvero tranquille
- L'approfondimento giuridico

del ramo è diminuito, ARAG ha invece continuato a crescere più del comparto, aumentando la sua quota di mercato dal 23,3% al 23,6%.

Il risultato di ARAG Italia nel 2001.

Il bilancio 2001 della Compagnia ha evidenziato una raccolta premi di 33,8 milioni di euro (14,9 per cento in più rispetto al precedente esercizio). I premi assicurativi frutto del lavoro diretto hanno raggiunto 9,9 milioni di euro, con un incremento del 15,8 per cento, e i premi derivanti dal lavoro indiretto (riassicurazione) hanno segnato una crescita altrettanto consistente, raggiungendo quota 23,9 milioni di euro con un incremento del 14,5 per cento sull'anno precedente. Questi dati confermano ancora una volta come la Tutela Giudiziarica stia entrando sempre di più a far parte della cultura assicurativa del consumatore italiano, e come ARAG stia svolgendo un ruolo di primo piano in un mercato in così forte espansione. ■

Giovanni Nenz



Il quadro generale. Il mercato assicurativo italiano nell'esercizio 2001 ha raccolto complessivamente 76 miliardi e 250 milioni di euro, con un peso del portafoglio vita del 60,8% (58,8% nel 2000) e del 39,2% del portafoglio danni (41,2% nel 2000). I premi del comparto RC auto e natanti, che rappresentano il 51,3% del totale della raccolta danni hanno inciso per 20,1% sul totale del mercato. L'incidenza sul P.I.L. della raccolta premi vita + danni è continuata ad aumentare passando dal 5,6% del '99, al 5,8% del 2000, fino al 6,3% nel 2001.

I rami danni. La raccolta complessiva dei rami danni nel 2001 è stata di 29 miliardi e 924 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto al 2000 (4,5% in termini reali), manifestando una accelerazione rispetto a quanto verificatosi nell'esercizio precedente (l'incremento del 2000 sul '99 era stato del 6,2%). Il ramo RC auto e natanti, il principale dei rami danni, con un tasso del 7,9% ha continuato a manifestare una crescita rallentata (l'incremento nel 2000

Il ramo Tutela Giudiziarica. Il ramo TG nel 2001 ha manifestato un lieve rallentamento della crescita, che comunque resta su tassi molto più elevati della media del mercato. Toccando quota 143,5 milioni di euro registra infatti un incremento del 13,7% (era stato del 14,2% nel 2000). Se il tasso di crescita

ARAG INCENTIVE 2001

Ecco i vincitori della gara di produzione promossa da ARAG. Gli 11 agenti, con i loro accompagnatori, hanno trascorso una splendida vacanza in Marocco. È già grande l'attesa per conoscere la prossima destinazione in palio.



L'operaio ferito chiede i danni

Travolto da una lastra non può più lavorare

Giuseppe, 32 anni, originario di Caserta, lavorava da dieci anni alle dipendenze di una delle più importanti aziende nella lavorazione del marmo della zona di Trani, in Puglia, dove l'operaio si era trasferito appena terminato il servizio militare. Giuseppe, serio e instancabile, sempre presente in cava o nello stabilimento a seconda delle necessità, era diventato persona di fiducia del titolare che volentieri gli affidava incarichi di responsabilità.

Nel febbraio dello scorso anno, però, l'uomo rimane vittima di un grave infortunio mentre organizza il carico e la spedizione di una fornitura di "Rosso di Trani".

Era un venerdì pomeriggio ormai inoltrato, il cliente che aspettava il materiale in Francia aveva già più volte sollecitato la consegna e gli operai cercavano di sveltire al massimo le operazioni di carico del Tir. Tra questi Giuseppe, incaricato di controllare che nessun blocco restasse a terra. Purtroppo la fretta risulta fatale: una lastra di marmo non bene ancorata al muletto si sgancia e colpisce con violenza la gamba destra

Infortunati sul lavoro per zona geografica e macrosettore

ZONA	INDUSTRIA E SERVIZI			AGRICOLTURA		
	1999	2000	Var. %	1999	2000	Var. %
NORD-OVEST	263.404	265.938	0,96%	17.133	15.816	-7,69%
NORD-EST	303.740	305.998	0,74%	26.879	24.853	-7,51%
CENTRO	188.795	172.128	1,97%	19.111	17.659	-7,60%
SUD	114.088	116.836	2,43%	20.324	18.673	-8,12%
ISOLE	43.516	43.688	0,35%	7.325	7.036	-3,95%
Italia	893.523	904.565	1,24%	90.872	84.137	-7,41%
Infortunati Mortali	1.257	1.185	-5,73%	150	169	12,67%

Indici di incidenza infortunistica 1995-1999

(numero infortuni avvenuti x 1000 addetti)

ANNO	INDUSTRIA E SERVIZI			AGRICOLTURA		
	Inf. nel complesso	Inf. Mortali	n. indice (1995=100)	Inf. nel complesso	Inf. Mortali	n. indice (1995=100)
1995	62,070	0,083	100,000	90,730	0,138	100,000
1996	59,260	0,079	95,500	86,740	0,151	95,600
1997	56,980	0,084	91,800	76,830	0,142	84,700
1998	55,880	0,085	91,600	79,090	0,137	87,200
1999	58,130	0,084	93,600	78,180	0,128	86,200

E' da rilevare che in agricoltura gli infortuni mortali sono assai più frequenti (1,52 volte) che nel comparto industria/servizi (valore riferito al 1999).

Fonte: ISTAT.

di Giuseppe, che travolto perde i sensi. Le fratture sono molto serie, malgrado il pronto intervento sanitario l'uomo rimane gravemente offeso e resta inabile per più di dodici mesi.

Successivi controlli medici non danno speranze: nonostante le cure riabilitative, Giuseppe non può reggersi a lungo in piedi, la gamba destra non può essere forzata e l'uomo deve dire addio a una normale attività lavorativa.

Unica consolazione, in questa grave tragedia

personale, la certezza di essere tutelato sul fronte legale senza dovere sostenere spese per vedere riconosciuti i propri diritti. L'operaio, infatti, aveva una polizza "Famiglia protetta" che, attivata dopo l'infortunio, gli ha permesso di avviare una causa contro l'azienda (nei confronti del cui rappresentante legale era stato instaurato d'ufficio un procedimento penale), chiedendo per la perdita della capacità lavorativa il risarcimento del danno biologico e morale. ■

FOCUS

Infortunati sul lavoro, ecco come evitarli

Due sono i principi costituzionali che stanno alla base dell'obbligo imposto al datore di lavoro di tutelare la salute dei lavoratori, e di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro: l'art. 32 e l'art. 41. Mentre la prima norma dispone l'inviolabilità del diritto alla salute, la seconda tutela la libertà di iniziativa economica, ossia prevede che la libera iniziativa economica debba essere esercitata in modo tale da non ledere l'utilità sociale o da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Queste disposizioni delimitano i confini del c.d. "obbligo generale di sicurezza" previsto dall'art. 2087 del Codice civile: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tec-

nica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". La norma in questione impone al datore di lavoro un generale dovere di protezione nei confronti del lavoratore, la cui inosservanza è fatta valere come azione risarcitoria di natura contrattuale. Il riferimento alla "particolarità del lavoro" sta ad indicare la specifica pericolosità del lavoro derivante da fattori quali la tipologia dell'ambiente, gli impianti, macchine ed attrezzature, la pericolosità del processo produttivo, le sostanze usate ed ogni altra caratteristica che conferisce al lavoro una pericolosità specifica. Il riferimento all'"esperienza" impone all'imprenditore di verificare quanto di nuovo e di più efficace viene messo a

disposizione dal mercato e dalla tecnologia. Il parametro della "tecnica" impone al datore di adottare tutte le misure e gli accorgimenti, che vengono via via acquisiti dal patrimonio tecnico-scientifico in funzione della loro attitudine ad elevare i livelli di sicurezza del lavoro. Il datore di lavoro è sia penalmente che civilmente responsabile per gli infortuni che possono derivare ai propri dipendenti, a causa della mancata osservanza degli obblighi posti in materia dalla legge. Sul piano civile, l'imprenditore - in caso di lesione - è responsabile nei confronti del prestatore di lavoro e - in caso di morte - nei confronti degli eredi.

Giulia Venturelli

Non solo risarcimenti ma soprattutto prevenzione

Il vasto insieme di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è raccolto nel decreto 626/94, integrato dal Dlgs 242/96.

Il decreto segna il passaggio da una logica prevalentemente risarcitoria ad una azione marcatamente preventiva. L'applicazione del decreto riguarda tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato. Gli obiettivi del decreto sono rivolti ad eliminare o ridurre i rischi da lavoro e ad impedire il verificarsi di infortuni e malattie professionali. Il decreto individua una procedura di prevenzione, da attuarsi in tutte le aziende con riferimento a tutti gli ambienti in cui si svolgono attività lavorative, compresi quelli all'aperto o esterni all'azienda. La nuova procedura di prevenzione, attraverso un articolato sistema relazionale di tipo partecipativo, coinvolge in particolare: il datore di lavoro coadiuvato dai dirigenti, dai preposti e dalle nuove figure del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente, i lavoratori e la nuova figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. ■

Lara Bissoli

Imprenditore sotto accusa

Ma aveva predisposto tutti i dispositivi di protezione

Il signor Gaetano, titolare di una piccola azienda metalmeccanica del bergamasco, viene citato in giudizio da un proprio dipendente, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.

Mentre stava avviando la macchina per il taglio delle lamiera, l'operaio perdeva l'equilibrio scivolando sui residui della lavorazione non spazzati dal pavimento.

Il piede dell'uomo era già inserito nella pedaliera così, mentre cercava

di aggrapparsi all'estremità opposta del macchinario, la cesoia messa in movimento gli colpiva la mano, amputandogli un dito.

Il lavoratore si rivolge a un legale e accusa il titolare della ditta di mancato rispetto della specifica normativa di prevenzione. Sostiene, in particolare, che il macchinario era privo di qualsiasi dispositivo di protezione, in grado di evitare il contatto tra le cesoie e le mani dei lavoratori.

Il signor Gaetano replica che i dispositivi di sicurezza sono stati predisposti in fabbrica, ma che sono gli stessi operai che li rimuovono perché li considerano di intralcio al lavoro. C'è un cartello ben in evidenza, ricorda il titolare, accanto al macchinario, in cui si fa divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza.

Ben consapevole della gravità dell'infortunio, ma convinto allo stesso tempo di aver adottato tutte le misure preventive imposte dalla legge per tutelare i lavoratori, il signor Gaetano attiva la propria polizza "Azienda Protetta".

Perché anche le sue ragioni di imprenditore, e non solo i torti, possano trovare la giusta assistenza legale. ■

Vacanze in auto davvero tranquille

Protetti anche all'estero con interprete e avvocato

Come ogni anno, prima del grande esodo estivo, Giovanni ha organizzato un viaggio in auto con la sua fidanzata Claudia.

Ai primi di giugno è stato in Grecia, dove ha potuto conciliare la passione per il mare con quella per l'archeologia e i siti storici dell'Ellade. Una bella vacanza rilassante e molto istruttiva, ma che ha rischiato di concludersi male per un incidente poche ore prima del rientro in Italia. Mentre viaggiava alla volta di Atene, infatti, il fuoristrada di Giovanni viene investito da un motociclista che, invasa parzialmente la carreggiata opposta nel tentativo di superare una curva molto stretta, perdeva il controllo della moto.

La moto sbanda e finisce contro il paraurti anteriore del fuoristrada, non provocando alcun danno all'auto di Giovanni. Il motociclista greco, invece, si frattura la tibia.

Sul posto arrivano ambulanza e polizia stradale e Giovanni, sebbene non abbia responsabilità nell'incidente, capisce che avrà il suo bel daffare per spiegarsi e liberarsi in tempo per prendere il traghetto Patrasso-Ancona, prenotato per il pomeriggio successivo.

Al comando di polizia di zona, infatti, dove viene convocato, non c'è nessuno che oltre al greco parli almeno un po' di inglese e Giovanni inizia a disperare.

Per fortuna Claudia riesce a mantenersi più calma e, analizzando i documenti dell'auto e la relativa polizza RC, si accorge che il veicolo è coperto anche dalla polizza di Tutela Giudiziarie ARAG Circolazione Protetta.

I due giovani telefonano in Italia al loro assicuratore, spiegando l'accaduto e l'urgenza di avere assistenza sul posto.

L'agente si mette in contatto con l'Ufficio Legale ARAG che provvede immediatamente: la Compagnia, che ha società e filiali in tutta Europa, attiva la sede di Atene che, molto rapidamente, attraverso un interprete ed un suo legale in loco assiste Giovanni chiarendo la dinamica dell'incidente. L'azione tempestiva permette a Giovanni e Claudia di sbrigare tutte le pratiche relative al sinistro entro il giorno stesso, senza dovere cambiare la data del rientro in Italia. I due giovani riescono, così, a proseguire il viaggio in serata e ad imbarcarsi regolarmente. ■



■ NOI E LA LEGGE - L'approfondimento giuridico ■

Una polizza in aiuto degli amministratori

Sempre aggiornati su normative e decreti

L'Associazione Industriali di Udine, nel mese di maggio, ha organizzato un incontro per le proprie aziende dal titolo: "La responsabilità civile, penale ed amministrativa degli amministratori di società". L'argomento, di grande attualità, è stato affrontato in modo chiaro ed esauriente, sottolineando, tra l'altro, come dallo scorso anno la produzione di norme da parte del legislatore sia risultata ricca e articolata, dopo un lungo periodo di "silenzio" in materia. L'ultimo decreto legislativo, il n. 231 del 2001, è recentemente entrato in vigore introducendo nuove responsabilità e nuove pesanti sanzioni penali ed amministrative, in carico al legale rappresentante di un'azienda ed ai componenti del consiglio di amministrazione. Questo è il primo importante decreto in materia di responsabilità degli amministratori di società e si inserisce in una più ampia riforma organica del diritto societario. Il legislatore, anche in futuro e sempre con maggior frequenza, distinguerà tra illeciti meritevoli di sanzione penale ed altri meritevoli di una sanzione meramente amministrativa. I reati commessi dagli amministratori e rappresentanti legali potranno configurare anche dirette sanzioni amministrative a carico delle società per cui operano, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie indirizzate alle società stesse. Che cosa ne consegue? Innanzitutto che le responsabilità attribuite agli amministratori di società sono e saranno sempre più ampie e sarà sempre più difficile, per un'azienda di medio-piccole dimensioni, riuscire ad informarsi ed aggiornarsi in tempo reale. Non sembra un'esagerazione dire che le aziende dovranno organizzarsi con un proprio ufficio legale interno, che studi appositamente la legislazione in materia. ARAG Assicurazioni, con la polizza Attività Protetta, è in grado di fornire alle aziende un servizio di consulenza telefonica anche sulle nuove leggi e decreti che interessano

gli imprenditori in prima persona. Un po' come dire che ARAG mette a disposizione delle aziende il proprio ufficio legale, senza che le stesse debbano provvedervi autonomamente e con costi elevatissimi. L'altro aspetto che emerge chiaramente è che le sanzioni potranno fioccare anche a causa di una semplice dimenticanza o di una non conoscenza scusabile della legge; insomma, l'avvocato diventerà il primo partner in business delle aziende. Se l'avvocato, quindi, non rimarrà mai senza lavoro, per le aziende ricorrere alla prestazione del professionista significa affrontare costi sempre più elevati; l'intervento del legale è l'ulteriore "sanzione" che si affianca alla sanzione già irrogata dalla legge. Le polizze di Tutela Giudiziaria, proprio perché coprono le spese legali e peritali dell'avvocato liberamente scelto dal cliente, sollevano l'azienda almeno dal dover pagare la parcella dell'avvocato che, si sa, soprattutto in materia penale, può arrivare a cifre anche molto elevate. ■

Francesca Breda

Perdita del bagaglio e ritardo nei voli

Nuove responsabilità per le Compagnie aeree

Con il regolamento n. 889 del 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 maggio 2002, si amplia la sfera di tutela dei passeggeri del trasporto aereo. Con questo recentissimo provvedimento si modifica il precedente regolamento risalente all'anno 1997, per adeguarlo alla Convenzione di Montreal al fine di creare un sistema unico di responsabilità per il trasporto aereo internazionale. Le nuove norme prevedono limiti finanziari di responsabilità più elevati che in passato, salvo il caso di lesioni o di morte ove non esiste alcuna limitazione. In quest'ultima ipotesi la compagnia aerea

deve versare entro 15 giorni dall'identificazione dell'avente titolo al risarcimento un anticipo sull'importo finale, per fare fronte alle prime difficoltà economiche connesse al decesso del congiunto.

La compagnia aerea è sempre e comunque responsabile nei limiti monetari fissati per distruzione, perdita o danno al bagaglio, anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetti del bagaglio stesso. Per il danneggiamento della valigia, il passeggero deve sporgere reclamo scritto entro sette giorni; nell'ipotesi di ritardo entro ventuno dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri la compagnia è responsabile per il danno nella misura fissata, salvo che non abbia fatto tutto quanto era in suo potere per evitarlo ovvero fosse impossibile evitarlo. (4150 DSP equivalente monetario da convertirsi nella divisa locale).

Una richiesta di risarcimento o un reclamo potrà essere inoltrata anche quando il vettore aereo abbia affidato ad un terzo il relativo servizio.

Per agire in giudizio il passeggero può promuovere azione legale entro due anni dalla data prevista per l'arrivo o dell'arrivo effettivo. ■

Giovanni Bernardi

Posta dei lettori

Casella di posta elettronica:
arag@arag.it
Fax: 045 82 90 499

Specificando sempre:
rubrica "Posta dei lettori"

Periodico a cura di
ARAG Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Commerciale / Comunicazione
Viale delle Nazioni, 9 37135 Verona
Tel. 0458290410 - Fax 0458290499
e-mail: arag@arag.it